



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA

Il Giudice Onorario di Tribunale

Dott. Luca Primiceri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2084/2011

promossa da

DITTA INDIVIDUALE B.

rappresentato e difeso dall'Avv.

ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Modena,

IL CASO .it

ATTORE

contro

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (P. IVA 01153230360)

rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Grassigli e dall'Avv. Sido Bonfatti ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Via Malavolti, 33

CONVENUTA

Avente ad oggetto: Contratti bancari

Conclusioni delle parti:

Parte attrice all'udienza del 22.09.2015 chiede e conclude come da atto di citazione

Parte convenuta all'udienza del 22.09.2015 chiede e conclude come da memoria ex
art. 183, 6° comma, c.p.c.

Lette le conclusioni delle parti

Esaminati gli atti e i documenti di causa,

Visti gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. 69/09, per effetto dei quali dal contenuto della sentenza è soppressa l'esposizione dello svolgimento del processo

Motivi della decisione

Il Sig. B: _____, titolare della ditta individuale, con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Banca Popolare dell'Emilia Romagna al fine di sentire accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia e/o nullità delle condizioni *contra legem* applicate ai rapporti bancari intercorsi tra le parti (c/c n. 23719 e n. 706304) con riferimento a interessi anatocistici, tassi usurari, commissioni di massimo scoperto ed altri addebiti e per l'effetto condannare la banca alla restituzione delle somme di cui risulta essere creditrice.


Si costituiva in giudizio Banca Popolare dell'Emilia Romagna la quale chiedeva rigettarsi le pretese attoree in quanto infondate in fatto e diritto.

Nelle more veniva espletata C.T.U. che veniva contestata da parte attrice.

È giurisprudenza costante che il titolare di un conto bancario che agisca per la ripetizione e/o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa e non può quindi limitarsi ad allegazioni generiche, in quanto ciò renderebbe l'azione meramente esplorativa.

Al riguardo, significativa è la condivisibile pronuncia della Corte d'Appello di Venezia (23.08.2013) per la quale *“il correntista che agisce per la restituzione degli interessi anatocistici, pagati o addebitati sul suo conto, ha l'onere di dimostrare l'ammontare del suo credito e deve, pertanto, depositare in causa la documentazione contabile, nella specie gli estratti conti”*, e nel caso di specie mancano tutti gli estratti conto dal 1989 al 2011 relativi al rapporto n. 23719, tutti gli scalari relativi al predetto rapporto dal 1979 al 1988, risultando, inoltre, incompleti i successivi e tutti gli estratti conto dal 1996 al 1998 relativi al c/c anticipi.

Detta carenza nella produzione dei documenti necessari al fine di addivenire ad una ricostruzione chiara e certa del rapporto in essere tra le parti ed ai fini decisionali, ha comportato che il C.T.U. utilizzasse un metodo “sintetico” che non ha permesso di



fornire dati attendibili, ma ad un risultato discendente da presunzioni ed analogie: “i risultati ai quali si è pervenuti sono frutto, pertanto, di presunzioni ed analogie” (pag. 9 C.T.U.); inoltre, non si può affermare con certezza, né è stato al riguardo evidenziato dal C.T.U., che il risultato ottenuto col metodo utilizzato nel caso de quo si discosterebbe solo in misura minima o trascurabile rispetto all’entità dei risultati che si raggiungerebbero attraverso l’analisi della documentazione completa.

Peraltro, ad avviso di questo giudice non è ammissibile supplire al suddetto onere attraverso la mera produzione di una perizia di parte, né attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, posto che tale mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.

Per tali motivi ed in mancanza di prova certa, oltre che per la circostanza che il rapporto di conto corrente azionato al momento della instaurazione del giudizio era ancora in essere (valga per tutte Cass. Civ. , Sez. unite, n. 24418/10), la domanda attorea, anche quindi con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente corrisposte, non può trovare accoglimento.


Con riferimento alle spese di giudizio tenuto conto della motivazione della sentenza, nonché delle rispettive posizioni delle parti, sussistono giusti motivi di opportunità per compensarle interamente tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 2084/2011 R.G.:

- Rigetta la domanda attorea;
- Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Modena, 13 febbraio 2016



Il Giudice
Dott. Luca Primiceri